



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel. 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente atto disciplina l'affidamento dell'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio ed assistenza per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER, di seguito anche Istituto) a soggetto che esercita attività di mediazione (Broker), regolarmente iscritto al RUI di cui al D. Lgs 209/2005.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E OBBLIGHI

1. Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare ad effettuare le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi della situazione assicurativa in corso;
- b. analisi delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Ente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti, nonché aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo della copertura dei rischi sia sotto il profilo economico;
- c. in relazione al punto precedente, il Broker dovrà formulare il Piano assicurativo ottimale dell'Ente entro 90 giorni dall'incarico e successivamente gli aggiornamenti;
- d. gestione del portafoglio assicurativo dell'Ente nel massimo interesse di quest'ultimo, secondo criteri di efficacia, efficienza e razionalità;
- e. monitoraggio del mercato assicurativo e con rilievo dei costi standard delle polizze per indagini di mercato ai sensi del codice degli appalti; predisposizione dei bandi di gara e dei capitoli speciali di appalto in materia assicurativa, opportunamente aggiornati

- all'evoluzione legislativa e di mercato, assumendosi le relative responsabilità in caso di richieste di risarcimento dirette all'Istituto per errori od omissioni;
- f. assistenza nella predisposizione e svolgimento di gare pubbliche;
 - g. gestione amministrativa delle polizze sia nuove che precedenti l'incarico di broker;
 - h. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
 - i. redazione di una relazione sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente;
 - j. trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti assicurativi, analisi dell'andamento storico ed elaborazione di opportune strategie, da proporre all'Istituto, per diminuire i sinistri;
 - k. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Istituto;
 - l. notifica all'IZSLER con anticipo di 30 giorni, dei termini di scadenza e degli importi dei premi, per i quali deve essere effettuato il versamento, previa verifica degli elementi di fatto e di diritto e degli importi richiesti dalle Compagnie stesse, anche in occasione di regolazione premi e di pagamento franchigie. In caso di pagamento di somme non dovute, per omissione dei controlli predetti, alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria, il broker dovrà rimborsare all'Istituto le stesse somme;
 - m. gestione di eventuali sinistri, anche quando venga danneggiato il patrimonio (avvio procedura dei danni nei confronti dei responsabili e riscossione dei danni subiti) e anche quando detti sinistri, pur riferenti a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, con presentazione di una relazione che evidenzi eventuali punti critici delle polizze e lo stato in essere della gestione di tutti i sinistri e proposte operative, anche conseguenti a modifiche normative o imputabili all'andamento del mercato assicurativo e/o agli eventi dannosi avvenuti.
 - n. assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte degli assicuratori, sia nei confronti dell'Istituto che verso i terzi danneggiati;
 - o. resa dei pareri preventivi su questioni assicurative a tutela dell'IZSLER con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività istituzionale.
2. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5.03.2008 non sono stati ravvisati costi per la sicurezza da interferenze. Non sussiste la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante.

ART. 3 - REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un referente avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.
2. Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento

del servizio. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte dell'Istituto, in caso di urgenza. 3. Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

4. Il Broker aggiudicatario si impegna a comunicare ad inizio contratto la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni con l'Istituto inerenti la gestione stessa del contratto.

ART. 4- GARANZIE

1. Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del d.lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a diecimilioni di euro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

2. L'Istituto ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

3. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Izslr.

4. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietato alla società aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.

ART. 6 - PERIODO DI PROVA

1. I primi sei mesi di vigenza dell'affidamento del servizio in oggetto si considerano periodo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione del rapporto.

2. Durante tale periodo, l'Ente potrà a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, da comunicare alla Società appaltatrice con lettera raccomandata A/R. o posta elettronica certificata.

3. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla società appaltatrice spetteranno le provvigioni in proporzione del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 7- DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI

Successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad ogni adempimento per cui ha presentato offerta. In particolare l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio in tutto o anche in parte alla Società aggiudicataria, nelle more della stipula contrattuale.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. La società appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità e sicurezza del personale dipendente, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
2. Resta altresì espressamente convenuto che il personale della società deve essere assoggettato, a cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

ART. 9- SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese, diritti e tasse dovute e gli adempimenti relativi, incluse le presentazioni di dichiarazioni ad uffici pubblici, per il presente contratto sono a carico della società di brokeraggio assicurativo che risulterà aggiudicataria del servizio.

ART. 10 - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto alle modalità di prestazione del servizio, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà ai sensi degli artt. 1453 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, della risoluzione del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata.
2. L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, a tutto rischio della Società aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione dei seguenti obblighi contrattuali:
 - a. grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Società di brokeraggio assicurativo aggiudicataria a seguito di diffida formale dell'Amministrazione;
 - b. violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;
 - c. cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione coatta/fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della società aggiudicataria;
 - d. subappalto;
 - e. cessione del contratto o del credito;
 - f. mancati avvisi nei termini sulla scadenza delle polizze;
 - g. ritardo nel pagamento dei premi alle compagnie assicurative;
 - h. interruzione del servizio.
3. A seguito della risoluzione l'Amministrazione provvederà all'esecuzione in danno, affidando ad altra società di brokeraggio assicurativo, con l'obbligo della Società inadempiente di risarcire all'Amministrazione ogni ulteriore spesa o danno.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Istituto avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

5. La stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, da parte di Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, c. 455, della L. 296/2006, tramite le quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi, costituirà condizione risolutiva del contratto.

ART. 11- RECESSO

L'IZSLER potrà recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni per:

- a. sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge;
- b. atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- c. effetto di disposizioni di legge che prevedano il riordino degli IZZSS;
- d. Intervento di convenzione Consip o di altro intermediario pubblico previsto da legge in materia di contratti pubblici, migliorativa rispetto ai parametri previsti dal presente capitolato e dagli atti di gara.

ART. 12 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Broker aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a. mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente capitolato, € 300,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;
- b. mancata presentazione - entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze - del nuovo programma assicurativo dell'Istituto, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c. mancata notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alle compagnie per conto dell'IZSLER: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- d. mancata reperibilità del Referente del Broker nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica: € 100,00 per ogni mancata reperibilità;
- e. mancato rispetto delle tempistiche dell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara per le prestazioni offerte e dei tempi evidenziati nell'offerta € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

2. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- a. cause di forza maggiore dimostrate;
- b. cause imputabili all'Amministrazione.

3. I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo PEC. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Istituto avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

4. L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Ente procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

ART. 13 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

1. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Istituto e il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.
2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Brescia
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - RISERVATEZZA

1. L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
4. L'Istituto, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.
5. In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva nelle forme previste dalle normative vigenti.

2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui alla L. n. 384/1982
3. La cauzione definitiva sarà svincolata, su domanda, dopo 180 giorni dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.
4. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente disciplinare.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nella lettera invito e nell'offerta tecnica ed economica presentata.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare i documenti di gara, nonché di non affidare l'esecuzione dell'appalto per motivi di pubblico interesse.
3. Per quanto non espressamente stabilito, le parti faranno riferimento al Codice Civile.